



COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.06.2013)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.06.2016)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 09.12.2019)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.11.2023)

INDICE

TITOLO 1 - **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 - **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 4. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 5. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 - **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI ALTRE AREE ED EDIFICI**

- Articolo 6. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 7. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 8. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 9. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 10. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 11. SGOMBERO NEVE
- Articolo 12. RAMI E SIEPI
- Articolo 13. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- Articolo 17. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI E/O IN ALTRI LOCALI
- Articolo 18. USO DI MACCHINARI O LAVORI RUMOROSI

TITOLO 4 - **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- Articolo 19. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 20. OGGETTI MOBILI
- Articolo 21. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 22. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 23. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- Articolo 24. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA PUBBLICITARIA COMMERCIALE
- Articolo 25. LOTTA ALLE ZANZARA
- Articolo 26. SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

TITOLO 5 - **ANIMALI**

- Articolo 27. ANIMALI DI AFFEZIONE
- Articolo 28. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 29. CANI
- Articolo 30. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 6 – **DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAULICA SUI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- Articolo 31. AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 32. DEFINIZIONI
- Articolo 33. DISTANZE PER FOSSI, CANALI, ALBERI E MANUFATTI
- Articolo 34. DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI
- Articolo 35. MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
- Articolo 36. TOMBINAMENTO, MODIFICA, TRASPOSIZIONE O CHIUSURA DI FOSSI
- Articolo 37. SISTEMAZIONE DI FOSSI INSUFFICIENTI
- Articolo 38. SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

TITOLO 7 – **DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE**

- Articolo 39. DISTANZE DELLE COLTURE DAI CONFINI DI PROPRIETA'
- Articolo 40. TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO
- Articolo 41. ACQUE PIOVANE
- Articolo 42. PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI
- Articolo 43. PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE

Articolo 44. ESCHE AVVELENATE

Articolo 45. DERATTIZZAZIONE

Articolo 46. INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E LA HYPHANTRIA CUNEA (BRUNO AMERICANO)

Articolo 47. COLTURE AGRARIE ED ALLEVAMENTI – LIMITAZIONI

Articolo 48. DIFESE CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 49. DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE O SEMENTI

Articolo 50. ARATURA DEI TERRENI

Articolo 51. ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUI TERRENI

Articolo 52. CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI

Articolo 53. OBBLIGO DI DENUNCIA IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 54. ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Articolo 55. SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

TITOLO 8 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Articolo 56. OBBLIGHI E DIVIETI

TITOLO 9 – AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO

Articolo 57. CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE

Articolo 58. UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Articolo 59. QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO

Articolo 60. DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI/PARCHI GIOCO

TITOLO 10 - VARIE

Articolo 61. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 62. MESTIERI GIOVAGHI

Articolo 63. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Articolo 64. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Articolo 65. DISCIPLINA ANTIBULLISMO

TITOLO 11 - SANZIONI

Articolo 66. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 67. NORMA FINALE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicano, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita a tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;
 - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi. Tale scoppio è ammesso, solo per lo stretto tempo necessario a festeggiare la festività ricadente nella notte tra il 31 Dicembre ed il 1 di Gennaio e senza che con esso si abbia a ledere la salute e la proprietà altrui,
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sulle panchine, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
 - i) per motivi igienico-sanitari sputare nonché soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati.
 - l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
 - m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non, dalla pubblica via, e parimenti di edifici privati;
 - n) arrampicarsi, se non a ciò espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - o) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

p) fumare all'interno e in prossimità delle aree attrezzate destinate al gioco e alle attività sportive di bambini e di ragazzi, presenti sia nei parchi e giardini pubblici che in tutte le altre aree verdi già istituite nel territorio comunale sia in quelle di futura realizzazione; fumare nei cortili delle scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado), negli edifici pubblici e nelle relative aree limitrofe, e comunque in tutte le aree ove si trovi la segnaletica di "divieto di fumo".

Le aree interdette al fumo saranno dotate della segnaletica indicante il divieto istituito.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI ALTRE AREE ED EDIFICI

Art. 6 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. E' istituita l'anagrafe dei condomini, alla quale i singoli amministratori devono registrarsi ed aggiornare qualsiasi modifica intervenuta nell'amministrazione di uno stabile relativamente alla loro posizione.

2. La violazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. I proprietari, i locatari, i concessionari o amministratori di edifici:

a) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne;

b) devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;

c) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

d) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

e) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad altri enti pubblici e/o a imprese designate dal Comune e/o da altri enti pubblici per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

5. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.

6. Le violazioni di cui ai precedenti commi da 3 a 5 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari, i locatari, i concessionari o amministratori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ove necessario.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi altrui o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o dei locatari.

2. Si possono tollerare limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e ai m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree

pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a conferire nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. Nelle abitazioni e, in genere, in tutti i locali privati o nelle aree pubbliche, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi ed impianti per uso domestico come antifurto, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, impianti stereo o home theatre, specie in orari serali - notturni dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al vicinato.

2. Tali limiti potranno essere superati con apposita autorizzazione del Comune in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali o manifestazioni sportive, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18 - Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L'uso di macchinari nelle abitazioni private o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. All'interno dei centri abitati, nei luoghi indicati nell'articolo 1, l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere quali trapani, demolitori, martelli pneumatici, tagliapiastrelle, mole, flessibili ed attrezzature comprese quelle per l'hobbistica quali rasaerba, rasasiepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

- nei giorni feriali :dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00
- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00

3. Eventuali richieste di deroga devono essere depositate presso il Comune con precise e circostanziate motivazioni. Il Comune si pronuncerà sulle richieste nel termine di 10 giorni dal deposito.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi e le cisterne devono essere muniti di sportello chiuso prima e dopo l'utilizzo; durante l'utilizzo devono essere assicurate le necessarie misure di sicurezza e protezione. Le vasche devono essere sempre munite di parapetti.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare qualsiasi materiale o accendere fuochi all'interno del centro abitato. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

4. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5. L'accensione di fuochi, nei casi consentiti, deve essere sempre direttamente vigilata.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. La violazione sopra indicata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 24 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria commerciale

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.

3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam", fatta esclusione per l'area di mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

5. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando l'avente diritto abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.

6. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 25 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare del genere Anopheles, Culex Pipiens, Culex Molestus e Aedes Albopictus, durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;

- b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
- c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli o capovolgerli;
- d) coprire con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere) i contenitori di acqua inamovibili, quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivi (come pesci rossi, ecc.);
- f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi o accudisca animali, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).
6. E' fatto divieto alle aziende agricole, per gli obblighi summenzionati e durante tutto il periodo dell'anno, di utilizzare pneumatici dismessi di ogni tipologia per ancorare teli, coperture mobili e qualsiasi altra struttura fissa o mobile all'interno delle loro aziende e pertinenze.
7. Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:
- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c) stoccare quelli eliminati, dopo averli svuotati dal contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
8. Coloro che gestiscono attività quali rottamazione di auto e vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate dallo svolgimento di dette attività e produrre la relativa documentazione.
9. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
10. Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre", si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate. Qualora ne ravvisi la necessità, in caso di inottemperanza o per ragioni di sanità pubblica, il Comune può intervenire direttamente, con successivo diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell'area.
11. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ove necessario.

Art. 26 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali in materia di utilizzo agronomico degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- evitando gli orari di maggior irradiazione solare e comunque in nessun caso:

Nel periodo dal 15.09 al 31.05

dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00

dalle ore 11,00 alle ore 20,00 del sabato

dopo le ore 9,00 della domenica e dei giorni festivi

Nel periodo dal 01.06 al 14.09

dalle ore 11,00 alle ore 20,00

dopo le ore 09,00 della domenica e dei giorni festivi.

2. Le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione, partendo dalla porzione di terreno più vicina alle abitazioni.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento per lo spargimento delle deiezioni zootecniche approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 08.02.2000.

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 27 - Animali di affezione

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi e le strade o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Sarà cura del conduttore e/o del manutentore della colonia felina (cosiddetta "gatteria"), assicurare ai felini la salubrità dei luoghi in cui gli animali vivono e il loro trattamento di sterilizzazione per consentire il controllo delle nascite.

3. I proprietari, possessori o conduttori di animali da affezione, ad eccezione dei felini, devono essere dotati, quando conducono gli stessi in aree e/o luoghi aperti al pubblico, di specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. La violazione ai commi successivi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

- qualora in possesso di animale dal peso superiore a 10 kg, portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;

- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.

5. Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute e nelle norme correlate vigenti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

7. La violazione della prescrizione di cui al comma 3, ultimo punto, comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare e, nei casi gravi, anche il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 30 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAULICA SUI FOSSI DI PROPRIETÀ PRIVATA DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 31. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idraulica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, per rendere più sicura la viabilità vicinale ad uso pubblico e privato e nel contempo per valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

2. La rete idraulica minore è composta dai fossi privati, dai fossi stradali e dalla rete di fognatura bianca.

3. Le disposizioni di polizia idraulica riguardanti la rete consortile sono contenute nel Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio Alta Pianura Veneta (adottato con Delibera dell'Assemblea del Consorzio dell'11 settembre 2012).

4. Le disposizioni di polizia idraulica riguardanti la rete idrografica di competenza regionale (torrenti Astico e Tesina) sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere pubbliche delle diverse categorie (T.U. 25 luglio 1904, n. 523, artt. 93-96-97-98).

Articolo 32. DEFINIZIONI

1. Per "rete di fognatura bianca" si intende il complesso di canalizzazioni sotterranee atte a raccogliere ed allontanare da un complesso urbano o da una strada le acque superficiali meteoriche.

2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà o che fiancheggiano le strade.

3. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso e il piano campagna;

4. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

5. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

6. Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Articolo 33. DISTANZE PER FOSSI, CANALI, ALBERI E MANUFATTI

1. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi privati, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 metri.

2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici.

Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.

4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada privata, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

7. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto di 1 metro non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. È auspicabile che le fasce di rispetto siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

Articolo 34. DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

1. Nei fossi privati è vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;

- eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;

- eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica, i progetti che necessitano di specifici titoli abilitativi verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;

- ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, etc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

2. L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

3. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

4. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento fatte salve quelle relative alla materia urbanistico-edilizia, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Articolo 35. MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza. A norma dell'art. 897 del c.c., ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

2. I fossi a servizio di strade di proprietà privata sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza. I fossi a servizio di strade appartenenti agli Enti pubblici sono in manutenzione ed esercizio a tali enti, congiuntamente con i proprietari frontisti le cui acque scolano nei fossi stradali, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992).

3. La rete di fognatura bianca è in manutenzione ed esercizio all'Amministrazione Comunale.

4. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere idrauliche di competenza consortile e regionale.

5. È auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

6. Nelle zone in pendio, i fossi privati dovranno avere in genere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

7. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, etc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:

- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invaso insufficiente, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi; in caso di sfalcio, detta vegetazione dovrà essere asportata dall'alveo;
 - mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali a fossi e strade che, per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi a fossi o strade che producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo C, comma 1, lettera a);
 - mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
8. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica.

Articolo 36. TOMBINAMENTO, MODIFICA, TRASPOSIZIONE O CHIUSURA DI FOSSI

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 34, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
2. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale. L'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver inviato al Consorzio di Bonifica competente la richiesta di parere di compatibilità idraulica, autorizza l'intervento facendo proprie le eventuali prescrizioni tecniche contenute nel suddetto parere.
3. La chiusura dei fossi della rete idraulica minore è di norma sempre vietata. Nel caso di sistemazioni agrarie o cambi d'uso del suolo, la modifica, trasposizione o chiusura di fossi poderali esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica. È comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

Articolo 37. SISTEMAZIONE DI FOSSI INSUFFICIENTI

1. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere risezionati o ricostruiti a cura dei proprietari frontisti.
2. I tombinamenti e i ponti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti, previa autorizzazione del Comune, a cura dei proprietari dei fondi serviti da tali attraversamenti.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 33, 34, 35 o 36, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
4. Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi necessari, dando priorità nell'ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Isola Vicentina come più urgenti.
5. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, nonché per i fossi interessati dalle situazioni di criticità idraulica censite all'interno del Piano Comunale delle Acque e per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di un "interesse pubblico", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano degli interventi, con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa, nelle forme previste dalle vigenti norme. A tal fine il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con A.R., assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Articolo 38. SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. D comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo vengano rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Articolo 39. DISTANZE DELLE COLTURE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

1. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

2. Per le viti, gli arbusti, siepe vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m, etc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

4. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Articolo 40. TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario, censiti, classificati e dove non regolamentati da apposita normativa, devono essere salvaguardati e valorizzati; in particolare:

- *Filari alberati e vegetazioni riparia*

Vanno conservati e ripristinati, ove possibile, i filari alberati che delimitano la viabilità e che marciano l'orditura dei campi e le scarpate riparie. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. Nel caso di filari alberati lungo i corsi d'acqua, il reimpianto dovrà rispettare le distanze:

o *di cui al precedente art. 32 per i fossi della rete idraulica minore;*

o *prescritte dal Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta per i corsi d'acqua consortili;*

o *prescritte dal T.U. 25 luglio 1904 n. 523 per i corsi d'acqua di competenza regionale (torrenti Astico e Tesina).*

- *Corsi d'acqua*

Nei tratti dei corsi d'acqua che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, individuati con apposita mappatura dello stato ecologico, sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. In queste aree è pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto, ad eccezione dei casi di accertata instabilità delle piante; in tal caso le alberature andranno reimpiantate, rispettando le distanze indicate al precedente comma. Qualora, per comprovate esigenze idrauliche, si renda necessario procedere al risezionamento di fossi e corsi d'acqua, è opportuno evitare il danneggiamento e l'abbattimento delle alberature presenti; nel caso in cui questo fosse inevitabile, è fatto obbligo di predisporre un apposito progetto di ricomposizione ambientale che preveda, in particolare, il reimpianto della vegetazione rimossa, rispettando le distanze indicate al precedente comma.

- *Viabilità rurale*

Sentieri, strade campestri, capezzagne e mulattiere costituiscono soprattutto in area collinare, una maglia pressoché integra per l'accesso al territorio. Ne è prescritta la conservazione con divieto di chiusure e pavimentazioni con materiali impermeabili.

- *Terrazzamenti*

Vanno conservati e ripristinati i terrazzamenti esistenti.

2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Articolo 41. ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie, i giardini, gli orti e comunque tutta l'area di pertinenza degli edifici deve avere un'adeguata sistemazione della superficie in modo da consentire il controllo delle acque piovane, sia quelle raccolte dai tetti che quelle che raggiungono il suolo, contenendone il deflusso superficiale al fine di contrastare gli effetti dell'impermeabilizzazione, non trasferire nel percorso e più a valle i problemi idraulici e promuovere il riutilizzo delle acque meteoriche.

2. Tutti gli edifici devono essere muniti di pluviali per la raccolta dell'acqua piovana, che deve essere opportunamente incanalata, raccolta e smaltita in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe. Il Comune promuove e incentiva la diffusione di sistemi per il recupero e il riutilizzo (a fini domestici non potabili) delle acque meteoriche, quali contenitori di stoccaggio per le acque provenienti dalle coperture.

3. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto volte alla protezione contro l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, il Comune promuove e incentiva l'infiltrazione ed il rallentamento dei deflussi superficiali provenienti dalle superfici impermeabili scoperte più pulite attraverso la diffusione di pavimentazioni permeabili, trincee drenanti, bacini di infiltrazione e canali inerbiti.

4. Ai sensi della legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario, con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Articolo 42. PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Genio Civile competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Articolo 43. PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00.

Articolo 44. ESCHE AVVELENATE

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

5. Fermo restando le disposizioni di cui all' Ordinanza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali del 18.12.2008, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Articolo 45. DERATTIZZAZIONE

1. Chi occupa un alloggio a qualsiasi titolo (proprietario, conduttore, comodatario, assegnatario ecc.) è tenuto ad effettuare periodicamente interventi di derattizzazione sulle aree di pertinenza dell'immobile, al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Articolo 46. INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E LA HYPHANTRIA CUNEA (BRUCO AMERICANO)

1. È obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).
2. I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono avvertire, quanto prima, l'ufficio ecologia del Comune che darà loro tutte le informazioni utili per eliminare l'inconveniente.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00.

Articolo 47. COLTURE AGRARIE ED ALLEVAMENTI – LIMITAZIONI

1. In genere possono essere coltivate le piante o allevati gli animali che si ritiene utile, purché tali attività non costituiscano un pericolo e siano osservate le speciali norme di legge o i regolamenti.

Articolo 48. DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Nella evenienza di comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi, l'Autorità comunale eventualmente d'intesa con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, potrà impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.
2. Ai proprietari, ai conduttori dei diversi fondi e ad altri comunque interessati è fatto obbligo di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Articolo 49. DIVIETO DI VENDITA AMBULANTE DI PIANTE O SEMENTI

1. È vietato il commercio ambulante delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione.
2. È concesso, previa autorizzazione, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.
3. È vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00, per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 3 la sanzione sarà pari ad euro 100,00.

Articolo 50. ARATURA DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o del ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
3. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione.
4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
5. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
6. Nei pendii collinari i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso delle curve di livello.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 per ciascuno dei soggetti obbligati così come specificato nel comma 4 del presente articolo, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Articolo 51. ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUI TERRENI

1. È fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.
2. Nel caso venisse accertato quanto sopra descritto, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
3. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via o del corso d'acqua.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino del decoro e dell'igiene a proprie spese per ogni soggetto obbligato.

Articolo 52. CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati in un idoneo recinto che permetta adeguata mobilità. Dovranno essere inoltre adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere il disturbo derivante al vicinato eventualmente presente, da frequente e prolungato abbaiare.
2. In rispetto dell'art. 1, commi 1 e 2bis della Legge Regionale 17/2014, ai proprietari o detentori anche temporanei di cani è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00.

Articolo 53. OBBLIGO DI DENUNCIA IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari o detentori di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Articolo 54. ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva i proprietari o i detentori degli animali ammalati, o sospetti di esserlo, dovranno fare denuncia all'Autorità sanitaria e dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno eventualmente impartite dalle competenti Autorità.
2. I proprietari o i detentori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria dovranno provvedere all'isolamento degli animali.
3. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Articolo 55. SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni dei Regolamenti di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 nonché all'eventuale bonifica a proprie spese dell'area oggetto del seppellimento.

TITOLO 8 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Art. 56 – Obblighi e divieti

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.), al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. Gli esercenti dovranno esporre in luogo ben visibile all'interno dei loro locali un cartello riportante il divieto di somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 9 – AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO

Art. 57 – Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

1. Al fine di evitare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:

periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
periodo estivo: dalle ore 08.00 alle ore 23.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)

Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale.

2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 58 – Utilizzo delle attrezzature

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 59 – Quietudine e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate e parchi gioco

1. All'interno delle aree verdi attrezzate e parchi gioco è vietato:

- disturbare e produrre rumori molesti;
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
- cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
- attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
- fumare all'interno delle aree e accendere fuochi;
- consumare bevande alcoliche o superalcoliche.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo del risarcimento dei danni procurati all'Amministrazione comunale.

Art. 60 – Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

1. Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

- a guinzaglio fisso;
- dotati di museruola;
- i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

2. Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 10 - VARIE

Art. 61 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio è vietato davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e lo stesso non deve intralciare l'accesso alle abitazioni o causare disturbo ai passanti.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta l'obbligo di cessare l'attività ed, in caso di recidiva, l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Art.62 – Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, c.d. madonnari, lustra scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 63 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree sopra indicate e, comunque, in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero disposti dall'Autorità competente con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 64 - Contrassegni del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private. L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 65 – Disciplina antibullismo

1. E' vietato, all'interno degli Istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione comunale di Zugliano, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi in parola dovrà essere concordato con la direzione dell'Istituto comprensivo al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Le violazioni medesime si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali di insegnanti, studenti ed operatori scolastici assunte ai sensi dell'art 13, comma 1 della legge n. 689/1981.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

5. In caso di violazione da parte di soggetto che non ha compiuto i diciotto anni, la sanzione sarà formalmente contestata all'esercente la potestà genitoriale o ad altro soggetto previsto dalla legge.

TITOLO 11 - SANZIONI

Art. 66 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 (importo modificato con DCC n. 74 del 09.12.2019) a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della rispettiva deliberazione di approvazione ed è sottoposto alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

2. Al fine di diffondere i contenuti del Regolamento e, in particolare, del nuovo Titolo 6 "Disposizioni di polizia idraulica sui fossi di proprietà privata del territorio comunale", e del nuovo Titolo 7 "Disposizioni generali di Polizia Rurale" il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, viene pubblicato sul sito web del Comune e viene trasmesso in copia conforme a:

- Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo, Servizio Protezione Civile;
- Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Provincia di Vicenza – Protezione Civile e Difesa del Suolo;
- Prefettura di Vicenza;
- Comando Compagnia Carabinieri di Thiene;
- Associazioni di categoria degli agricoltori della Provincia di Vicenza;
- Enti gestori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme speciali e alla normativa statale, regionale e provinciale.